

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1959

#### Provvidenze a favore delle aziende viticole della Sicilia danneggiate da attacchi eccezionali di peronospora

ONOREVOLI SENATORI. — Attacchi di peronospora di eccezionale gravità, dovuti alle avverse condizioni atmosferiche stagionali che hanno favorito per l'eccessiva umidità lo sviluppo del fungo, hanno colpito questo anno i rigogliosi vigneti della Sicilia e particolarmente quelli della parte orientale dell'Isola, fra cui in primo luogo sono da considerarsi i vigneti dell'importante zona viticola di Pachino in provincia di Siracusa.

I danni subiti dagli agricoltori sono davvero ingenti, e in alcune località la produzione è stata completamente distrutta. È da rilevare inoltre che anche le foglie e i tralci sono stati colpiti, e nelle zone maggiormente danneggiate si riscontrano viti in tutto o in parte disseccate. Pertanto, i danni non si riferiscono solo alla produzione dell'anno in corso, ma si ripercuoteranno, anche se in misura minore, sui raccolti successivi. E non è da escludersi che all'inizio della prossima primavera si possano avere nuovi attacchi di peronospora in forma precoce e quindi incurabile.

Nel complesso si stima una perdita di prodotto intorno ai 12 miliardi di lire in tutta la Sicilia, di cui oltre 3 miliardi e mezzo per

i soli Comuni di Pachino, Noto, Rosolini e Ispica. Si prevede che di altri 6 miliardi sarà l'ammontare della perdita di prodotto nei due anni successivi, senza calcolare le maggiori spese per il ripristino delle colture.

Le vittime del flagello (proprietari, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari, coltivatori diretti) nel rilevante numero di circa un decimo della popolazione dell'Isola hanno visto aggiungersi questa nuova, impreveduta calamità ai già frequenti e gravi mali che affliggono questo settore agricolo da lungo tempo in crisi; e, in conseguenza del maggior disagio economico in cui sono venute a trovarsi, saranno costrette, se non si verrà in loro aiuto, ad abbandonare la coltivazione per mancanza di mezzi. Non poche, infatti, sono le aziende che, già finanziariamente indebolite e sprovviste per le avversità degli anni passati, si trovano oggi in pieno dissesto.

Non si pensi che il male sia dovuto ad incuria dei viticoltori, chè anzi molti di essi hanno praticato un numero di irrorazioni superiore all'ordinario, affrontando spese notevoli per l'acquisto e l'impiego di anticritto-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gamici ed aggravando perciò le proprie precarie condizioni economiche.

Nulla hanno potuto contro l'eccezionalità del flagello — il maggiore a memoria d'uomo che abbia colpito i vigneti siciliani! — tutte le misure adottate dagli interessati.

Si consideri che in alcune zone dell'Isola, come ad esempio nel Pachinese che ha subito i danni più gravi, la monocultura della vite con le attività connesse costituisce l'unica fonte di reddito delle popolazioni. Inoltre, nelle zone dove si praticano altre colture, le avversità atmosferiche (piogge, nebbie, brine) hanno danneggiato i rimanenti prodotti quali il grano, le mandorle, le carube, le olive, i pomodoro, per cui tutti gli agricoltori siciliani versano quest'anno in grave disagio per gli scarsissimi raccolti.

Questi danni non incidono soltanto sulle condizioni degli imprenditori agricoli e dei loro collaboratori, ma si ripercuotono e ancor più si ripercuoteranno soprattutto sul bracciantato per la diminuita richiesta di manodopera — evento facile a prevedersi — specie da parte di quelle aziende che si trovano nel grave stato economico sopra descritto.

I vitivinicoltori siciliani nell'attuale contingenza non possono essere abbandonati a se stessi; e pertanto si impone la necessità di adottare con la massima urgenza dei provvedimenti in loro favore. In altri casi di eccezionali calamità che hanno colpito varie zone d'Italia, lo Stato non ha mancato di venire in aiuto alle popolazioni danneggiate con concrete e doverose provvidenze, quali prestiti e contributi. Ricorderò al riguardo la legge 10 gennaio 1952, n. 3, contenente « provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951 »; la legge 27 dicembre 1953, n. 938, in favore « delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria »; la legge 25 luglio 1957, n. 595, che prevede la « esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole dan-

neggiate dalle avversità atmosferiche, nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale »; la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, il decreto ministeriale 22 febbraio 1956 e la legge 12 maggio 1959, n. 277, contenenti « provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità »; ed infine la legge 3 dicembre 1957, n. 1178, concernente « provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nella annata agraria 1955-1956 ».

Ad uguali fini mira il presente disegno di legge, inteso ad aiutare i viticoltori siciliani nella nuova, sfavorevole situazione, per dar loro modo di risollevarsi dal disastro subito.

La proposta di legge prevede, anzitutto, un contributo governativo pari al 50 per cento del valore delle uve distrutte dalla peronospora in favore delle aziende e dei partecipanti, mezzadri, coloni, affittuari, coltivatori diretti, il cui reddito lordo sia stato ridotto di almeno la metà.

Sono altresì previsti contributi nella misura di non oltre il 50 per cento della somma occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dei vigneti, prestiti di esercizio per la durata di 2 anni e prestiti e mutui per la durata di 5 anni per le somme occorrenti oltre quelle ottenute come contributo al tasso non superiore al 2 per cento. Il disegno di legge contempla ancora la dilazione del pagamento delle rate dei mutui agrari di miglioramento già in corso.

Tali provvidenze sono indispensabili, poiché, data la natura del male e i danni subiti dai vigneti, si prevede che per due anni ancora, oltre ad aversi una produzione minima, occorreranno lavori speciali e cure anticrittogamiche più assidue prima che le viti possano riprendere il normale ciclo produttivo.

L'intervento di carattere eccezionale dello Stato, che con il presente disegno di legge si invoca, verrebbe ad aggiungersi agli interventi di carattere ordinario che la Regio-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne siciliana adotta per la tutela e l'incremento della produzione agricola.

Per quanto sopra esposto, si confida nella comprensione e nella sensibilità degli onorevoli senatori perchè il disegno di legge, proposto per mettere in grado i vitivinicoli

tori della Sicilia di superare la disastrosa crisi contingente, che è venuta ad aggravare l'altra crisi, ricorrente e ciclica, che colpisce il settore in campo nazionale, sia accolto favorevolmente ed approvato sollecitamente.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A favore delle aziende viticole della Sicilia, danneggiate dagli eccezionali attacchi di peronospora verificatisi nel maggio e nel giugno 1959, è autorizzata, con le modalità e nella misura appresso indicate, la concessione di contributi e di prestiti, per la difesa dei vigneti dalla sempre più allarmante infezione e per il ripristino della efficienza delle aziende medesime.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello del tesoro, sentito il Presidente della Regione siciliana, delimiteranno, con apposito decreto, le zone colpite.

## Art. 2.

Alle aziende viticole comprese nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, che a causa degli attacchi di peronospora abbiano avuto la perdita di non meno della metà del reddito lordo totale, è concesso un contributo nella misura del 50 per cento del valore delle uve che siano state distrutte.

Il contributo sarà ripartito fra imprenditore, mezzadro, colono parziario o partecipante, nella uguale misura prevista dal contratto per la divisione dei prodotti.

## Art. 3.

In favore delle stesse aziende possono essere inoltre concessi:

a) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento per la durata di anni 2;

b) contributi non oltre il 50 per cento della somma occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dei vigneti, da concedersi e ripartirsi nelle rispettive proporzioni tra coloro i quali devono provvedere per contratto all'acquisto degli anticrittogamici, dei concimi e dei vitigni da sostituirsi alle viti perite, nonchè al lavoro occorrente per l'impiego degli stessi e per la coltivazione;

c) prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2 per cento e per la durata di anni 5 per le somme occorrenti oltre quelle ottenute come contributo.

Le agevolazioni di cui agli alinea a) e c) possono essere estese — attraverso gli Enti intermediari degli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati — ai mezzadri, ai coloni parziali ed ai compartecipanti per la quota di loro spettanza.

## Art. 4.

È autorizzata la corresponsione di un contributo statale nella misura del 4,50 per cento nel pagamento degli interessi relativi alla concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal precedente articolo 3.

## Art. 5.

Il contributo di cui alla lettera b) ed i prestiti ed i mutui di cui alla lettera c) dell'articolo 3 possono essere concessi anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi previsti nel precedente articolo 1 e prima dell'entrata in vigore della presente legge salvo detrazioni dell'ammontare dei rispettivi importi liquidati ed autorizzati.

## Art. 6.

Nell'ambito di ogni Provincia è costituita una Commissione, composta dal Prefetto, che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal Capo dell'Ispettorato distrettuale delle foreste e dall'Intendente di finanza, per la determinazione dei criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, dei prestiti e dei mutui, tenendo conto delle somme assegnate e della opportunità di agevolare le aziende più piccole e quelle che abbiano subito maggiori danni.

Per ogni singola concessione dovrà essere espresso il parere preventivo della Commissione.

## Art. 7.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato distrettuale delle foreste, nell'ambito delle rispettive competenze, devono provvedere agli accertamenti preventivi e consecutivi ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 e dei prestiti e dei mutui di cui all'articolo 3, nonché al rilascio delle attestazioni dell'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1.

## Art. 8.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 possono chiedere la dilazione dei pagamenti delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1960 dei mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, già in ammortamento con la conseguente proroga di altrettante semestralità del mutuo stesso.

Conseguentemente, la rata costante del mutuo sarà liquidata dall'Istituto di credito con l'aggiunta degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1961 fino alla nuova scadenza mediante semplice annotazione dei termini della proroga sugli atti del contratto di mutuo depositati presso la conservatoria dei registri immobiliari.

## Art. 9.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui ed alla rateizzazione previsti dalla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro e di ipoteche, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

## Art. 10.

Le modalità relative all'applicazione della presente legge verranno fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello del tesoro, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11.

Per la erogazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire sei miliardi e cinquecento milioni.

## Art. 12.

Per la corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire ottocento milioni da ripartirsi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.

## Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.